



II TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima civile e delle procedure concorsuali riunito in Camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice rel.
dott. Giovanni Genovese	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il reclamo ex art. 124 CCII presentato in data 27.12.2022 avverso il decreto del GD del 14.12.2022 iscritto al n. 64-1/2022 PU presentato:

da [REDACTED] nato il [REDACTED] ad [REDACTED] e residente ad [REDACTED] in Via [REDACTED] e

da [REDACTED] nata il [REDACTED] ad [REDACTED] e residente ad [REDACTED] in Via [REDACTED]

entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Sabatino Madonna (ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), Viale Kennedy n.90, Condominio la Murata) e con la nomina da parte dell' OCC dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza dell'avv. Gaia Candiollo in veste di Gestore della Crisi ;

-considerato che il reclamo ha ad oggetto il decreto del 14.12.2022 comunicato il 16.12.2022 con il quale il GD ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai reclamanti il 29.11.2022;



-sentiti all'udienza di comparizione fissata con decreto del collegio del 19.1.2023 ex art. 124 c.5 CCII per il giorno 9.3.2023 i reclamanti e i controinteressati;

- considerato che in data 3.3.2023 si è costituita con deposito di “memoria di costituzione e difensiva“ **INTESA SANPAOLO S.p.A.** con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n.8, codice fiscale 00799960158 e Partita IVA 10810700152, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n.00799960158, iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, **rappresentata** –giusta procura speciale con atto in autentica di firma in data 25 novembre 2019 n. 34.945 rep., n. 11.871 racc., notaio Laura Cavallotti di Milano – **da INTRUM ITALY S.p.A.** (già Tersia S.p.A., giusto atto di variazione di denominazione sociale a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano in data 1.12.2018, n.14763 rep., n. 7869 racc.), con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza- Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D – Div. P.A.S. n. 38/2020 di reg. il 30 settembre 2020, in persona del procuratore Jessica Caron, in virtù di procura conferita dall'Amministratore Delegato Marone Alberto con atto in data 19.03.2022, n. 8787 rep., n. 5089 racc. dott. Dario Restuccia, notaio in Milano, **rappresentata e difesa**, in forza di procura in calce al presente atto, dall'avv. Michele Magaraggia, pec: michele.magaraggia@ordineavvocativicenza.it, fax 0444.321536, presso il cui studio in Vicenza, Stradella dei Munari n. 10, elegge domicilio;



- considerato che in data 3.3.2023 l'Avv. Gaia Candiollo quale Gestore della Crisi ha depositato memoria di costituzione;

- scaduti i termini assegnati all'udienza del 9.3.2023 dal Collegio alle parti per deposito di note ;

- letti gli atti ed esaminati i documenti, il Collegio

OSSERVA

il reclamo, per quanto di ragione, va accolto.

Sulla ammissibilità della domanda ex art. 66 e 67 e seguenti CCII presentata da

██████████ e ██████████

Il Collegio ritiene ammissibile la domanda essendo a tal fine decisiva la definizione di consumatore richiamata dall'art. 67 CCII e dall'art. 66 CCII.

L'art. 66 CCII recita "Procedure familiari" - *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo (..)"*

L'art. 2 lettera e) CCII recita: "*Definizioni*"- (..) " e <<consumatore>> : la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali" . (NB l'enfasi è dello scrivente).

Orbene nel caso di specie ██████████ risulta aver cessato di svolgere l'attività imprenditoriale (ditta individuale ██████████ cessata il 31.12.2013) in precedenza



esercitata posto che l'impresa individuale è stata pure cancellata in data 13.01.2014 (vedi visura C.C.I.A.A fascicolo ricorrenti).

Pertanto (diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice) [REDACTED] si trova ora ad essere non più imprenditore ma consumatore che agisce per scopi estranei a quell'attività imprenditoriale che da anni ha cessato (si richiama la recente giurisprudenza di merito a cui si rinvia in particolare Tribunale di Reggio Emilia sentenza del 02.02.2023 e sentenza del 13.02.2023) essendo la qualifica di consumatore attribuita al debitore che si trovi in condizioni di estraneità al mercato quale imprenditore.

In definitiva, il Collegio ritiene che debba riconoscersi a [REDACTED] la qualifica di consumatore posto che, pur riguardando la domanda ex art. 66-67 CCII anche alcuni debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa che in passato era stata svolta da [REDACTED] e che da tempo ha cessato, la prevalenza dei debiti oggetto della domanda ha natura diversa, per cui il Collegio ritiene che [REDACTED] ora agisca solo per scopi estranei a quelli imprenditoriali (posto che – va ribadito- non è più imprenditore).

Tutto ciò premesso,

il reclamo va accolto e riformato il decreto impugnato risultando ammissibile il ricorso proposto da [REDACTED] e [REDACTED]. Le spese relative al reclamo vanno compensate tenuto conto della giurisprudenza non univoca.

Ciò posto il Tribunale ora provvede sulla domanda ex art. 66 e 67 CCII come segue.

- Rilevato che [REDACTED] (pensionato) ha cessato di svolgere attività di impresa da oltre un anno (la ditta individuale risulta cancellata dal Registro Imprese il



13.1.2014) e quindi [REDACTED] e [REDACTED] non risultano assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

- rilevato che [REDACTED] e [REDACTED] non risultano essere già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e neppure, dalle emergenze processuali risultano aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art.69 CCII) ;

- rilevato che i ricorrenti hanno presentato, insieme al ricorso per l'ammissione alla procedura ed al piano di risanamento, la seguente documentazione:

1) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

2) consistenza e composizione del patrimonio;

3) atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

4) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

5) stipendi, pensioni, salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

6) certificato dello stato di famiglia;

7) relazione *ex art. 68, co. 2, CCII*, datata 25.11.2022 dall'avv. Gaia Candiollo, con:

a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;



b) esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;

c) valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) indicazione presunta dei costi della procedura;

e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

- rilevato che dagli atti risulta che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento;

- ritenuto che la documentazione di rito prodotta a corredo della domanda fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria in questa sede, giudizio che è, comunque, destinato a subire un riesame approfondito nell'ulteriore corso della procedura, anche all'esito del contraddittorio;

- ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge, cosicché il ricorrenti ex art. 66 CCII possono essere ammessi alla procedura richiesta;

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, in accoglimento reclamo, in totale riforma del provvedimento impugnato,

dichiara ammissibile il ricorso ex art. 66-67 e ss CCII proposto da [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] e per l'effetto:



dichiara aperta la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui agli artt. 65-73 D. Lgs. n. 14/2019 di:

██████████ nato il ██████████ ad ██████████ e residente ad ██████████ in ██████████ e

██████████, nata il ██████████ ad ██████████ e residente ad ██████████ in ██████████

dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, poiché potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano: sospensione della procedura esecutiva n. ██████████ 2019 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Vicenza;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori ██████████ e ██████████ sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, poi essendo vincolante quest'ultimo;

dispone che le somme oggetto della cessione del quinto del reddito/TFR siano ricomprese nell'attivo a disposizione della massa dei creditori;

dispone ex art. 70 c.1 CCII che la proposta con il piano ed il presente decreto siano pubblicati nel sito web del Tribunale (o del Ministero della giustizia) e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, che potranno presentare osservazioni (memorie e documenti) entro i venti giorni successivi alla comunicazione, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

invita l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza di quest'ultimo termine, dopo aver sentito il debitore, a riferire per iscritto al giudice, proponendo le modifiche al piano che ritenga necessarie (ex art. 70 c. 6 CCII) .



Avvisa che ex art. 70 c.2 CCII i creditori ricevuta la comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 70 CCII, devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

Spese del reclamo compensate.

Vicenza, 13 aprile 2023.

Il Giudice rel

Dott. Paola Cazzola

Il Presidente

Dott. Giuseppe Limitone

